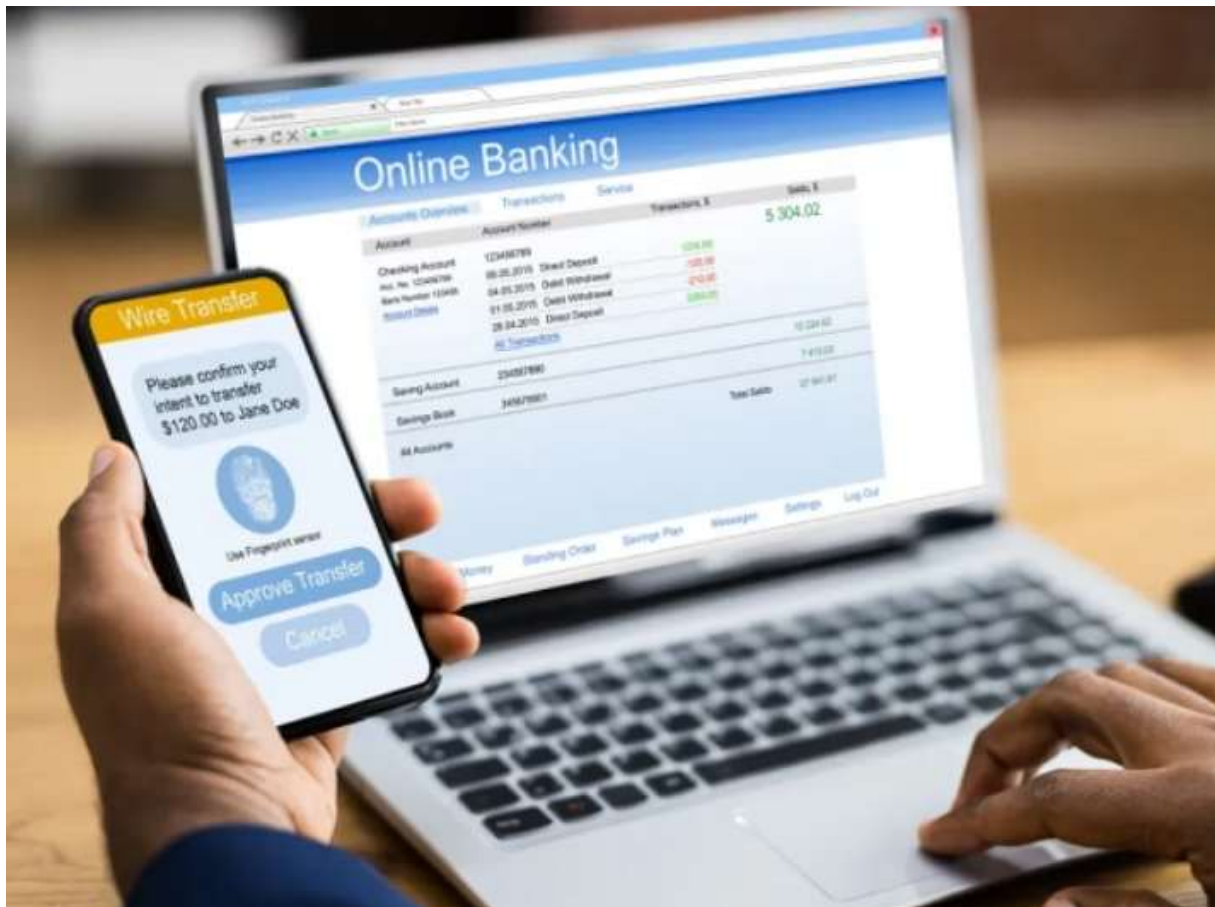


Bonifico non autorizzato sul conto corrente, la banca deve rimborsare? La sentenza che tutela i clienti di Andrea Bonafede

La Corte d'Appello di Palermo: è l'istituto a dover provare di aver adottato ogni mezzo necessario per evitare una frode. A meno che non riesca a dimostrare la negligenza del cliente (Fonte: <https://www.corriere.it/> 13 agosto 2026)



Se un bonifico non autorizzato dal titolare del conto corrente va a buon fine, sarà la banca a dover rimborsare la somma sottratta in modo fraudolento da terzi. Lo ha ribadito la **Corte d'Appello di Palermo**, con la sentenza n. 1929/2026, confermando l'orientamento stabilito dall'articolo 2050 del **Codice Civile** che riguarda proprio la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. La norma giuridica, infatti, include in questa categoria la gestione telematica del denaro, in quanto espone l'utente a rischi che lo stesso non può prevedere, e stabilisce che «chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno». Ne consegue, dunque, un'inversione dell'onere probatorio: **non è il cliente a dover dimostrare la negligenza della banca, bensì l'istituto a dover provare di aver adottato ogni mezzo necessario per evitare la truffa.**

La frode con il trojan

La sentenza della Corte di Palermo ha respinto l'appello di una banca e ha confermato la condanna di primo grado per una disposizione di bonifico non autorizzata, dell'importo di 23.500 euro,

effettuata tramite i servizi di **home banking** a danno di una società correntista. Nello specifico, **la frode è stata realizzata attraverso un «Brata», un [trojan](#) bancario che consente ai malviventi di assumere il possesso da remoto di uno smartphone**. Gli autori erano riusciti a convincere la vittima a scaricare un'applicazione fraudolenta tramite un link presentato come proveniente dalla banca, sottraendo successivamente le credenziali di accesso per disporre il bonifico da remoto.

I segnali e i livelli di attenzione

La consulenza tecnica ha evidenziato due elementi che sono stati poi ritenuti decisivi per la sentenza: il fatto che la transazione contestata provenisse da un indirizzo IP mai utilizzato in precedenza dal cliente e che, nello stesso giorno, il sistema della banca avesse già bloccato altri tentativi di accesso ritenuti sospetti. Per la Corte d'Appello di Palermo, dunque, questi segnali avrebbero dovuto far scattare, all'interno dell'istituto, un livello di attenzione superiore a quello dimostrato. Secondo l'indirizzo della sentenza, la banca non può liberarsi dalla responsabilità limitandosi a provare che l'operazione è stata autenticata, registrata e contabilizzata in modo regolare, ma **deve dimostrare, con elementi concreti e verificabili, che a determinare la frode è stato un comportamento negligente del cliente**. E tale condotta non si presume per il solo fatto che le [credenziali](#) corrette siano state usate da chi ha materialmente disposto il bonifico.

Quando la banca non è responsabile

Di conseguenza, le tutele stabilite per il cliente non sono senza fine. La banca si ritiene esonerata in caso di condotta imprudente da parte del correntista, che può verificarsi in differenti modi: **dalla comunicazione volontaria dei codici a terzi alla caduta in un tentativo di [phishing](#) con inserimento dei dati su siti contraffatti, dall'annotazione delle credenziali in luoghi facilmente accessibili all'utilizzo di dispositivi privi di protezione antivirus**. In queste circostanze il nesso causale tra l'eventuale falla del sistema bancario e il danno subito si interrompe, perché la causa determinante dell'evento è riconducibile al comportamento del correntista.

Diligenza nella condotta e tempestività nella denuncia

Il cliente, se vuole ottenere il rimborso, deve dunque dimostrare di essere stato diligente, ma non solo: **a questi comportamenti si aggiunge la tempestività nella denuncia dell'accaduto**. Si tratta di un elemento che, nel caso deciso dalla Corte d'Appello di Palermo, è stato valorizzato a favore della società danneggiata, che aveva disconosciuto l'operazione e sporto denuncia non appena rilevata l'anomalia. Se il cliente riesce a dimostrare questo tipo di condotta, l'onere di giustificare l'accaduto si sposta interamente sulla banca.